

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2024

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRIPODI, MUZIO, RAMON MANTOVANI, SESTERO
GIANOTTI, SPERANZA, AZZOLINA**

Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, per la bonifica e la rinascita della Val Bormida e per lo sviluppo dei livelli occupazionali compatibile con l'equilibrio ambientale

Presentata il 14 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Occorre porre rimedio ai guasti prodotti dagli insediamenti produttivi sull'ecosistema della valle ed al fiume Bormida in particolare.

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1987, ha dichiarato l'area della Val Bormida « ad alto rischio ambientale ». Tuttavia, l'articolo 7 della citata legge n. 349 del 1986 stabilisce che tale dichiarazione ha una validità di cinque anni: pertanto, la deliberazione ha cessato di avere efficacia nel novembre del 1992.

Dalla dichiarazione di area ad alto rischio di crisi ambientale emerge con chiarezza che, a prescindere dai confini della zona così come definiti, la centralità del problema e della necessità di inter-

vento è nell'ACNA di Cengio e nell'inquinamento da questa provocato.

La valle sopporta da cento anni la presenza di questa azienda, con conseguenze gravissime sulla salute della popolazione e dei lavoratori stessi. Il tasso di mortalità da tumore arriva al 60 per cento nella valle contro una media nazionale del 25 per cento, mentre decine di lavoratori sono morti in questi anni a causa di malattie tumorali, come il cancro alla vescica, certamente contratte nel corso della lavorazione delle sostanze utilizzate e prodotte dall'ACNA.

Il fiume Bormida è morto per tutto il suo corso a valle della fabbrica e le falde acquifere sono interamente inquinate.

Lo stesso terreno sottostante l'ACNA è completamente impregnato di sostanze nocive, con conseguente continua percolazione nelle falde acquifere, cosa che rende impossibile, anche per questo motivo, la bonifica della valle senza lo smantellamento dell'azienda.

L'ACNA è caratterizzata, come tutti i grandi insediamenti chimici, da un impatto ambientale essenzialmente riconducibile ad emissioni di tipo gassoso, liquido e solido. Lo stabilimento occupa direttamente poco più di 800 addetti e dà lavoro in modo abbastanza stabile e regolare ad un indotto che fa salire il numero complessivo degli occupati a circa un migliaio (si tenga conto che gli occupati del Gruppo Montedison sono circa 66.000).

È difficile cercare di assegnare una valenza strategica alle produzioni dell'ACNA nell'attuale panorama dell'industria chimica.

Si può iniziare con il dire che i prodotti dell'ACNA sono ad elevato valore aggiunto, che vi sono degli utili considerevoli, che c'è una posizione preminente sul mercato e che la chimica organica di sintesi è, dagli esperti del settore, considerata appunto strategica, trainante e proiettata verso il futuro. Ma si deve aggiungere che l'ACNA ha un fatturato di circa 160 miliardi e che la Montedison ha un debito finanziario di circa 9.000 miliardi. È anche in questo rapporto che la posizione dell'ACNA va valutata ed interpretata.

Sul complesso dell'impatto ambientale che nell'ACNA trova origine, gli effluenti liquidi ed il conseguente inquinamento e morte biologica della Bormida di Millesimo hanno da sempre assunto un carattere centrale e di grande impatto.

Basta ricordare che l'ACNA preleva, per i propri fabbisogni, 2.100 Mc/h e che, per stessa ammissione dell'azienda, il rapporto tra acqua affluente e scarico, per ben nove mesi all'anno, è al massimo di 1:1, per cui a valle dello stabilimento non esiste un corso d'acqua in grado di sopportare il carico inquinante come previsto dalla cosiddetta legge Merli (legge 10 maggio 1976, n. 319).

L'impianto biologico allestito dall'ACNA si è dimostrato completamente inadeguato alla definizione di una prospettiva, anche lontana, di risanamento del fiume, nonostante l'ACNA dichiari di scaricare secondo i limiti previsti dalla tabella A della citata legge Merli (ma la cosa non è sempre verosimile).

Va detto altresì che, come dichiara anche il Ministro dell'ambiente, « ... tra le molteplici sostanze scaricate dal citato impianto della società ACNA, vi sono numerose sostanze non comprese tra i parametri specifici e aspecifici di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché alcune, quali benzene e derivati benzenici, aniline, fenoli e piridine, caratterizzate da elevata tossicità ».

Riteniamo l'ipotesi di riconversione degli impianti e delle lavorazioni dell'ACNA non praticabile. La fabbrica ha impianti, apparecchi ed architettura industriale specializzati e finalizzati alle produzioni in essere: credere che con tali impianti si possano effettuare produzioni diverse, ma radicalmente diverse e soprattutto non inquinanti, rispetto alle attuali, è irrealizzabile. In quest'ottica anche la modifica dei modi di produrre delle sostanze in lavorazione oggi ci sembra un'ipotesi irrealizzabile.

In quanto all'ipotesi, da più parti ventilata, di realizzare un ciclo idrico completamente chiuso (presa d'acqua, utilizzo, depurazione e riutilizzo della medesima), deve essere chiaro che essa non è in alcun modo una soluzione che consenta di continuare l'attuale attività. Infatti la soluzione a ciclo chiuso eliminerebbe l'inquinamento liquido, ma non quello gassoso e solido; anzi, per quanto riguarda quest'ultimo si avrebbe un aumento della produzione di fanghi risultanti dal processo di depurazione, fanghi che dovrebbero trovare una collocazione in zona e quindi costituirebbero una ulteriore potenziale fonte di inquinamento.

Sono queste considerazioni che ci portano alla conclusione che l'ACNA non è compatibile con la valle e tanto più con

un programma di disinquinamento. La sua chiusura immediata è condizione per avviare la bonifica ed è quanto proponiamo con l'articolo 1 di questa proposta di legge.

Per i proponenti il riconoscimento della incompatibilità ambientale dell'ACNA va di pari passo con la centralità ed ineludibilità assoluta del problema occupazionale.

Del resto vogliamo ricordare l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, laddove prevede che i responsabili dei danni ambientali ne paghino anche i costi: nel nostro caso le responsabilità dell'ACNA vanno al di là di ogni ragionevole dubbio, come emerge dal punto c) dell'articolo 3 del protocollo d'intesa regioni-Ministero.

La proposta di legge, infatti, nell'articolo 2, prevede la rifusione allo Stato, anche tramite l'acquisizione delle aree e

degli impianti, dei danni arrecati e dei costi sostenuti, da parte delle aziende responsabili.

A nessuno può sfuggire che per poter avviare il processo di chiusura dell'ACNA si deve dare soluzione al problema della ricollocazione dei lavoratori attraverso un attendibile piano per la rioccupazione.

La proposta di legge prevede infatti una serie di misure atte a rilanciare economicamente la valle, con un apposito « piano per la rinascita della Val Bormida » predisposto dalle regioni e supportato da incentivi fiscali (articolo 5) e misure per attenuare l'impatto sociale della chiusura dell'ACNA, quali garanzia di reddito per i lavoratori, prepensionamenti e incentivi alla riassunzione (articolo 4). Ma soprattutto si prevede (articolo 3) che siano gli stessi lavoratori ex ACNA ad essere impegnati, tramite la creazione di una società pubblica, nel lavoro di bonifica della valle.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Interruzione delle attività inquinanti dell'ACNA di Cengio).

1. Dal 1° gennaio 1994 gli impianti dell'ACNA di Cengio in provincia di Savona, collocata nella zona già dichiarata « area ad alto rischio ambientale » con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1987, rientrando fra le aziende ad alto rischio ai sensi della direttiva n. 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, non risultando risanabile in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono chiusi e viene contemporaneamente avviato un piano di risanamento dell'area occupata dall'azienda e di rilancio occupazionale ed economico della Val Bormida compatibile con l'equilibrio ambientale.

ART. 2.

(Valutazione e risarcimento dei danni ambientali).

1. Lo Stato si rivale sulle proprietà responsabili dei danni ambientali arrecati dalle attività produttive di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa valutazione dell'entità dei danni ambientali e individuazione delle responsabilità.

2. Le aree e gli impianti relativi alle attività produttive interrotte in applicazione dell'articolo 1 sono resi disponibili per le attività di bonifica e costituiscono garanzia patrimoniale nell'ambito del risarcimento dei danni ambientali da parte della o delle proprietà responsabili delle attività medesime, e per motivi di pubblica utilità.

ART. 3.

(Attività di bonifica).

1. Per l'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 1, le regioni Liguria e Piemonte operano al fine di utilizzare prioritariamente le risorse professionali e tecniche locali, avvalendosi, in primo grado, delle maestranze eccedenti in conseguenza della cessazione delle attività di cui al citato articolo 1.

2. Al fine di cui al comma 1 le regioni Liguria e Piemonte, anche tramite i propri enti strumentali, possono costituire una società a maggioranza pubblica, con l'impegno di assumere la manodopera che si renda eccedente in forza dell'applicazione dell'articolo 1, alle stesse condizioni contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla società di cui al comma 2, inoltre, possono essere conferite *in toto* o in parte le aree e gli impianti industriali eventualmente acquisiti al patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 2.

ART. 4.

(Misure per l'occupazione).

1. Dalla data del 1° gennaio 1994, i lavoratori dipendenti dalle attività produttive interrotte in applicazione dell'articolo 1, ricevono una indennità speciale pari all'importo del loro attuale salario, erogato dalle regioni Liguria e Piemonte su apposito fondo statale previsto dall'articolo 6. Tale erogazione cessa all'atto dell'assunzione del lavoratore da parte della società a maggioranza pubblica di cui all'articolo 3, da parte di altre aziende, ovvero all'atto del pensionamento anticipato, applicabile previ accordi con le rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali.

2. Le aziende produttive operanti nella Val Bormida che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumano lavoratori dipendenti dalle attività produttive interrotte in ap-

plicazione dell'articolo 1, godono della fiscalizzazione degli oneri sociali relativi a quei lavoratori per un massimo di dieci anni dalla data di assunzione.

ART. 5.

*(Piano per la rinascita
della Val Bormida).*

1. Le regioni Liguria e Piemonte predispongono ed attuano uno specifico piano di sviluppo socio-economico della Val Bormida, distinto dai rispettivi piani di sviluppo regionale.

2. In particolare il piano di cui al comma 1 deve indicare:

a) le proposte di riutilizzo delle aree e degli impianti acquisiti al patrimonio pubblico di cui all'articolo 2 in attività di pubblico interesse ed in attività produttive non inquinanti;

b) l'individuazione dei settori produttivi basati sulle risorse e sulle vocazioni locali sviluppabili e le misure pubbliche necessarie a tale rilancio;

c) l'individuazione degli incentivi fiscali e finanziari per le aziende produttive non inquinanti che decidano entro un anno dalla data di approvazione del piano di avviare o di sviluppare nella valle attività coerenti con le indicazioni del piano.

3. Il piano di cui al comma 1 si avvale degli stanziamenti statali previsti all'articolo 6.

ART. 6.

(Finanziamento).

1. Per la erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 dell'articolo 4, per le attività di bonifica di cui all'articolo 3 e per l'attuazione del piano di rinascita di cui all'articolo 5 è istituito un fondo nazionale in cui confluiscono i fondi derivanti dall'azione di rivalsa di cui all'arti-

colo 2 nonché, limitatamente all'anno 1993, trenta miliardi di lire a valere sul capitolo 8501 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno. Per gli anni successivi l'ammontare del fondo sarà stabilito in sede di approvazione della legge finanziaria.

